



# COMUNE di FALCADE

Piazza Municipio, 1 – 32020 **FALCADE (BL)**  
Cod. Fisc. 80000430258 – P. IVA 00255230252  
Internet: [www.comune.falcade.bl.it](http://www.comune.falcade.bl.it)  
Casella di posta certificata: [protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it)



Ufficio: Tecnico – Tel. 0437599735 – Fax 0437599629

✉ : [tecnico1.falcade@agordino.bl.it](mailto:tecnico1.falcade@agordino.bl.it)

## UFFICIO TECNICO COMUNALE CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 30

Prot. n. 0007253/2023

Vista la domanda in data **25/07/2023**, protocollo n. **0006535/2023**, presentata dalla **AZIENDA USL VALLE D'AOSTA** con sede in Aosta (AO), Via Guido Rey n. 1, con CF 91001750073, PI 00177330073;

Visto il vigente strumento urbanistico, PAT adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09/04/2015, e approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 29/07/2016, pubblicata sul BUR n. 80 del 19/08/2016, ed esecutiva dal 03/09/2016;

Vista la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022;

Visto l'art. 48, commi 5 bis e 5 quater della L.R. 11/2004;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 30;

### SI CERTIFICA

che l'area con gli estremi catastali sotto indicati ha la seguente destinazione urbanistica:

| Foglio | Mappale | Zona  |
|--------|---------|---|
| 17     | 0088    | E1-4 - ZONE E1.4 - ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA SILVO-PASTORALE<br><i>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:</i><br><b>ZTOE21 - ART. 34 - ZTO E2.1 SOTTOZONA FORESTALE</b>         |
|        |         | E3-2 - ZONE E3.2 - ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA AGRICOLA DI TRANSIZIONE<br><i>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:</i><br><b>ZTOE21 - ART. 34 - ZTO E2.1 SOTTOZONA FORESTALE</b> |
|        |         | VIDFOR - VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE<br><i>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:</i><br><b>VIF - ART. 49 - VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE</b>                           |
|        |         | NON SOGGETTA AL VINCOLO DI USO CIVICO   |
| 17     | 0090    | E1-4 - ZONE E1.4 - ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA SILVO-   |

|    |      |  |
|----|------|--|
|    |      | <p>PASTORALE</p> <p><i>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:</i></p> <p>ZTOE21 - ART. 34 - ZTO E2.1 SOTTOZONA FORESTALE</p>   |
|    |      | <p>E3-2 - ZONE E3.2 - ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA AGRICOLA DI TRANSIZIONE</p> <p><i>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:</i></p> <p>ZTOE21 - ART. 34 - ZTO E2.1 SOTTOZONA FORESTALE</p>          |
|    |      | <p>VIDFOR - VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE</p> <p><i>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:</i></p> <p>VIF - ART. 49 - VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE</p>                                    |
|    |      | NON SOGGETTA AL VINCOLO DI USO CIVICO  |
| 27 | 0360 | <p>E3-2 - ZONE E3.2 - ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA AGRICOLA DI TRANSIZIONE</p> <p><i>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:</i></p> <p>ZTOE21 - ART. 34 - ZTO E2.1 SOTTOZONA FORESTALE</p>          |
|    |      | <p>VIDFOR - VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE</p> <p><i>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:</i></p> <p>VIF - ART. 49 - VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE</p>                                    |
|    |      | NON SOGGETTA AL VINCOLO DI USO CIVICO  |
| 29 | 0100 | <p>E3-2 - ZONE E3.2 - ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA AGRICOLA DI TRANSIZIONE</p> <p><i>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:</i></p> <p>ZTOE21 - ART. 34 - ZTO E2.1 SOTTOZONA FORESTALE</p>          |
|    |      | RIS - FASCE O ZONE DI RISPETTO   |
|    |      | <p>VELET - ELETTRORODOTTI E FASCIA DI RISPETTO</p> <p><i>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:</i></p> <p>ELETTR - ART. 57 - FASCIA DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ELETTRORODOTTO</p> |
|    |      | <p>VSTR - FASCIA DI RISPETTO STRADALE</p> <p><i>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:</i></p> <p>VFRS - ART. 56 - FASCIA DI RISPETTO STRADALE</p>   |
|    |      | <p>VIDFOR - VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE</p> <p><i>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:</i></p> <p>VIF - ART. 49 - VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE</p>                                    |
|    |      | NON SOGGETTA AL VINCOLO DI USO CIVICO  |
| 29 | 0165 | <p>E3-1 - ZONE E3.1 - ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA AGRICOLA TIPICA</p>  |



|    |      |   |
|----|------|---|
|    |      | <p>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:<br/>ZTOE32 - ART. 38 - ZTO E3.2 SOTTOZONA AGRICOLA URBANA</p>   |
|    |      | RIS - FASCE O ZONE DI RISPETTO  |
|    |      | VELET - ELETTRODOTTI E FASCIA DI RISPETTO   |
|    |      | <p>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:<br/>ELETTR - ART. 57 - FASCIA DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ELETTRODOTTO</p>   |
|    |      | VSTR - FASCIA DI RISPETTO STRADALE  |
|    |      | <p>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:<br/>VFRS - ART. 56 - FASCIA DI RISPETTO STRADALE</p>  |
|    |      | NON SOGGETTA AL VINCOLO DI USO CIVICO   |
| 39 | 0122 | <p>E1-4 - ZONE E1.4 - ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA SILVO-PASTORALE</p> <p>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:<br/>ZTOE21 - ART. 34 - ZTO E2.1 SOTTOZONA FORESTALE</p>                     |
|    |      | VIDFOR - VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE  |
|    |      | <p>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:<br/>VIF - ART. 49 - VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE</p>   |
|    |      | NON SOGGETTA AL VINCOLO DI USO CIVICO   |
| 39 | 0202 | <p>E1-4 - ZONE E1.4 - ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA SILVO-PASTORALE</p> <p>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:<br/>ZTOE21 - ART. 34 - ZTO E2.1 SOTTOZONA FORESTALE</p>                     |
|    |      | VIDFOR - VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE  |
|    |      | <p>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:<br/>VIF - ART. 49 - VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE</p>   |
|    |      | NON SOGGETTA AL VINCOLO DI USO CIVICO   |
| 41 | 0290 | <p>E1-6 - ZONE E1.6 - ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA AGRICOLA DI MONTE</p> <p>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:<br/>ZTOE23 - ART. 36 - ZTO E2.3 SOTTOZONA PASTORALE E SILVO-PASTORALE</p> |
|    |      | VIDFOR - VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE  |
|    |      | <p>Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:<br/>VIF - ART. 49 - VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE</p>   |
|    |      | PAI - AREE DI PERICOLO - PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - LIVELLO DI PERICOLOSITÀ DA  |



**VALANGA P2**

*Con la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 diventa:  
PAIVP2 - ART. 62 - PAI (PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO)  
AREE A RISCHIO VALANGA - P2 PERICOLOSITÀ MEDIA*

**NON SOGGETTA AL VINCOLO DI USO CIVICO**

secondo il vigente strumento urbanistico.

Si riporta di seguito un estratto della normativa relativa ai terreni oggetto del presente certificato. (Per eventuali ulteriori dettagli e/o prescrizioni si fa riferimento alle Norme di Attuazione ed al regolamento Edilizio vigenti).

**E1-4 - ZONE E1.4 - ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA SILVO-PASTORALE**

Descrizione: Comprende superfici di proprietà privata o pubblica interessate da formazioni boscate di origine naturale od artificiale più o meno evolute, inframmezzate a prati abbandonati o sporadicamente sottoposti, per piccole aree, a sfalcio culturale. Destinazione d'uso La zona, per le varie caratteristiche clivometriche, produttive ed anche di accessibilità, si presta ad utilizzazioni diverse: forestale nei tratti più pendenti, di modesta produttività, raggiungibili con difficoltà e potenzialmente soggetti, per l'acclività o la natura del substrato geologico, a fenomeni erosivi; agronomica (foraggicola) nelle parti pianeggianti, facilmente accessibili e più fertili. Le superfici destinate all'uno od all'altro uso del suolo sono spesso interconnesse. Edificazione: la sottozona è inedificabile Per le costruzioni esistenti sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e ristrutturazione. Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso per qualsiasi edificio. Interventi: è consentita la costruzione di strade e piste al servizio dei prati e del bosco, nonché la stabilizzazione e sistemazione dell'esistente sistema viario. Tali interventi possono essere effettuati, previa approvazione degli organi competenti, sulla base di progetti che valuteranno il migliore inserimento nell'ambiente delle opere in questione, nonché la loro convenienza sotto il profilo tecnico - economico. Si terrà conto dei criteri già elencati nella sottozona forestale. Prescrizioni: è promossa la selvicoltura con finalità economico - culturali. E' ammesso il rimboschimento artificiale di superfici prative abbandonate. E' consentito il recupero agricolo di aree marginali, quando in queste non siano già insediate, naturalmente od artificialmente fasi arbustive od arboree. Per l'esbosco del legname o l'avvallamento del fieno è consentita la posa in opera di teleferiche fisse. Le utilizzazioni forestali sono soggette ad assegno dell'Autorità Forestale (martellata) secondo le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico in base all'Art. 5 della L.R. 52/78. E' favorito, ancorché non obbligatorio, l'accorpamento funzionale od il coordinamento di superfici dell'estensione minima di ha. 200 per l'applicazione di "piani di assestamento della piccola proprietà forestale" di cui al provvedimento n° 5326 del 05.08.1988 della Giunta Regionale del Veneto.

**E3-2 - ZONE E3.2 - ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA AGRICOLA DI TRANSIZIONE**Descrizione

Rispetto alla sottozona precedente, non è possibile proibire i rimboschimenti artificiali per la vicinanza con analoghi impianti già fatti o per insediamento naturale di fasi arboreo-arbustive.

I rimboschimenti in fondi abbandonati, mediante specie arboree adatte alle condizioni stazionali, sono tollerati solo in mancanza di concreta possibilità di ripristinare attività agricole.

Edificazione

Sono consentiti interventi edificatori analoghi a quelli della sottozona tipica E3.1 nei limiti del precedente articolo.

Prescrizioni

Le recinzioni dovranno essere costituite di elementi movibili in legno, tali da consentire le servitù di passaggio esistenti e non creare ostacolo ai percorsi per la pratica delle attività agricole e dello sci da fondo.

Ai fini dell'uso di prato-pascolo sono consentiti recinti fissi o mobili per il bestiame.

La distanza dell'impianto dai limitrofi confini non dovrà essere inferiore a m. 20 in maniera che l'influenza della chioma non pregiudichi le colture del vicino. Dato lo spezzettamento fondiario, questa prescrizione ha lo scopo di disincentivare impianti individuali in grado di alterare il paesaggio.

E' consentito anche l'uso dell'abete rosso, anche se è meglio puntare su formazioni a rapida crescita (frassino, acero) o comunque di latifoglie (faggio).

Questi impianti sono però reversibili, nel senso che, terminato il ciclo produttivo (turno) si può anche procedere allo smaltimento di tutto il soprassuolo, onde ripristinare l'uso agricolo.

**E3-1 - ZONE E3.1 - ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA AGRICOLA TIPICA**

Descrizione: comprende le superfici che, pur caratterizzate da elevato frazionamento fondiario, dalla



combinazione delle qualità edifiche, climatiche e morfologiche o perché dotate di investimenti fondiari che ne facilitano la lavorabilità, risultano nell'ambito del Comune le più favorevoli allo svolgimento dell'attività agricola. E' preminente l'utilizzo agricolo. Edificazione: è ammessa la costruzione di annessi rustici secondo quanto previsto all'Art. 65 delle presenti norme che dovrà essere realizzata come pertinenza dei fabbricati esistenti. Gli edifici saranno nel rispetto della tipologia edilizia prescritta, con i limiti dimensionali indicati all'Art. 65. Tali limiti possono essere superati solo per le strutture, anche cooperative, in possesso di apposita certificazione del competente Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura attestante la necessità delle opere ai fini produttivi, la loro idoneità tecnica e la superficie di pavimento massima ammissibile in riferimento al fondo per il quale la concessione edilizia viene richiesta. Interventi: per le costruzioni esistenti sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e ristrutturazione, nonché la demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi di stabilità, l'ampliamento fino ad un volume massimo di 800 mc. elevati a 1.200 mc. per edifici ad uso agrituristico, secondo quanto previsto nella L.R. 24/85 Artt. 4 e 7. Le costruzioni esistenti nella sottozona, non più funzionali alle esigenze del fondo, nel rispetto del grado di protezione assegnato all'edificio, potranno essere adibite a rimesse o magazzini per mezzi tecnici a servizio dell'agricoltura o potranno essere destinate a residenza. L'autorizzazione del cambio di destinazione d'uso sarà subordinata alla stipula di una convenzione oggetto di approvazione del consiglio comunale, è inoltre necessario che la variazione di destinazione d'uso non comporti aggravii alla viabilità d'accesso. Prescrizioni I prati costituiscono la componente essenziale dell'assetto del paesaggio ed a tal fine vanno salvaguardati, favorendo le operazioni necessarie per il loro mantenimento. A tale scopo, per le superfici prative abbandonate da più di due stagioni vegetative e poste in prossimità degli abitati, per ragioni di pubblica sicurezza (prevenzione dagli incendi) il Sindaco ha la facoltà di obbligare i proprietari allo sfalcio, in caso di inadempienza il Sindaco stesso potrà incaricare persona diversa dello sfalcio del cotico, eventualmente addebitandone il costo al proprietario del fondo stesso. Non si deve modificare l'attuale uso del suolo da prato o seminativo a bosco attraverso l'impianto artificiale; nel caso di abusivo cambio d'uso del suolo, in assenza di uno specifico progetto approvato, il Sindaco ha la facoltà di far ripristinare la precedente coltura. Non si pongono invece limiti, al di fuori di quelle del Codice Civile, all'impianto di specie arboree fruttifere od a duplice attitudine (frutti e legname) quali ciliegio, noce, pero, melo, susino, albicocco. Le recinzioni dovranno essere costituite di elementi mobili in legno, tali da consentire le servitù di passaggio esistenti e non creare ostacolo ai percorsi per la pratica delle attività agricole e dello sci da fondo. Ai fini dell'uso di prato - pascolo sono consentiti recinti fissi o mobili per il bestiame. Gli spazi circostanti la residenza od i ricoveri per il bestiame devono rispettare nel loro aspetto i valori del paesaggio.

#### **E1-6 - ZONE E1.6 - ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA AGRICOLA DI MONTE**

Descrizione: è la zona dove esistono praterie di proprietà prevalentemente privata, un tempo sottoposte a sfalcio (prati di monte). Gran parte dell'uso segativo è stato abbandonato. In tale area sono presenti edifici rurali a struttura prevalentemente lignea, destinati a deposito temporaneo di fieno. E' auspicato dove possibile lo sfalcio tradizionale dei prati. E' consentito l'esercizio del pascolo anche ed eventuale integrazione della sottozona pastorale, sono consentite attività ricreative all'aperto (sci escursionismo, sci da fondo, equitazione, cani da slitta, volo libero, ecc.) che possono trovare punti di appoggio su strutture esistenti o da restaurare. Edificazione: la zona è inedificabile salvo quanto riportato ai commi seguenti. Per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione senza aumento di volume, nonché la demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità mantenendone i volumi, la forma ed adottando nella ricostruzione gli stessi materiali. Per le tipiche costruzioni costituite da elementare struttura lignea a ritti e travi, con perimetrazione perimetrale in tavolame, con zoccolatura in muratura in pietra comprendente al massimo due piani, legate alla pratica della fienagione in montagna per l'immagazzinamento del fieno e per il ricovero ed i pasti diurni degli addetti in fase di progressivo abbandono e spesso inutilizzate, sono ammessi il recupero mediante sostituzione di parti ammalorate usando lo stesso tipo di materiale (legno e pietra) e se in precario stato di stabilità anche la demolizione e costruzione nel rispetto dei sistemi costruttivi e delle volumetrie originali. Nel caso di provata esigenza da dimostrarsi attraverso apposita relazione economia - agronomica a firma di tecnico abilitato, il conduttore del fondo può ottenere la concessione per edificare rustici con le caratteristiche proprie dei rustici di alta montagna finalizzati anche al ricovero di trattori o comunque di macchinari atti alla fienagione dei fondi con gli indici dell'Art. 65. E' ammessa la possibilità di realizzare recinti mobili o fissi destinati esclusivamente alla razionalizzazione del sistema pascolivo. Per quanto concerne la costruzione di strade e piste di servizio vale quanto riportato nella sottozona forestale. Il cambio di destinazione d'uso è consentito per la realizzazione di strutture collegate alle attività ricreative all'aperto con ampliamento massimo fino al raggiungimento di 1.200 mc. Sono inoltre consentite le attività agrituristiche.

#### **PAI - AREE DI PERICOLO - PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e s.m.i. (parere Autorità di Bacino del Fiume Adige)

Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali (DPCM 23.04.2014)

Le aree individuate dal P.A.I. all'interno del territorio comunale in base al livello di pericolosità idraulica sono:

- P1 pericolosità moderata (Artt. 8-12 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
- P2 pericolosità media (Artt. 8-11 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
- P3 pericolosità elevata (Artt. 8-10 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
- P4 pericolosità molto elevata (Artt. 8-9 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
- Aree fluviali (Artt. 8-13-14-15 delle Norme di Attuazione del P.A.I.).

Le aree individuate dal P.A.I. all'interno del territorio comunale in base al **livello di pericolosità geologica sono:**

- P2 pericolosità media (Artt. 8-11 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
- P3 pericolosità elevata (Artt. 8-10 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
- P4 pericolosità molto elevata (Artt. 8-9 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
- Aree di attenzione (Artt. 5-8 delle Norme di Attuazione del P.A.I.).

Le aree individuate dal P.A.I. all'interno del territorio comunale in base al **livello di pericolosità da valanga sono:**

- P2 pericolosità media (Artt. 8-11 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
- P3 pericolosità elevata (Artt. 8-12 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);

è stata inoltre effettuata una **individuazione ulteriore di aree a dissesto idraulico** classificate secondo i criteri P.A.I., divise in:

- P1 pericolosità moderata (Artt. 8-12 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
- P2 pericolosità media (Artt. 8-11 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
- P3 pericolosità elevata (Artt. 8-10 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
- P4 pericolosità molto elevata (Artt. 8-9 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);

Aree fluviali (Artt. 8-13-14-15 delle Norme di Attuazione del P.A.I.).

#### CONTENUTI E FINALITÀ

Trattasi di aree individuate, classificate e regolamentate dal PAI in relazione alla pericolosità idraulica, geologica e da valanga, al fine di non incrementare le condizioni di rischio.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

I vincoli e le norme del P.A.I. finalizzate a impedire la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono di applicazione obbligatoria e vincolante.

Per le aree a dissesto idraulico classificate PAI e secondo i criteri del P.A.I. si applicano i principi e le prescrizioni stabiliti all' "Art. 32 – Misura di tutela idraulica e aree esondabili o a ristagno idrico" qualora non in contrasto con la normativa del PAI vigente.

#### RIS - FASCE O ZONE DI RISPETTO

Nelle zone vincolate è vietato procedere a qualsiasi nuova costruzione. Rientrano nelle zone vincolate le seguenti: a) Le aree del territorio Comunale non edificabili ai sensi della Legge 17.10.67 n° 983 "Zone di rispetto dei cimiteri": qui è ammessa la costruzione di manufatti attinenti ai servizi tecnici cimiteriali, nonché eventuali realizzazioni di parcheggi e strade. b) Le aree del territorio Comunale non edificabili ai sensi della Legge 06.08.68 n° 765 e D.M. 01.04.68: "distanze minime a protezione del nastro stradale"; fatto salva la non edificabilità, compresa la costruzione di recinzioni fisse, di dette fasce, è facoltà della Pubblica Amministrazione intervenire tramite esproprio lungo tutta la viabilità Comunale all'interno dell'intero territorio per una fascia continua di almeno m. 2 di profondità rispetto all'attuale ciglio stradale: tale norma è prescritta in assoluto per tutti i terreni ineditati, mentre per la cubatura esistente eventualmente ricadente nella fascia sopracitata la soluzione viene risolta volta per volta anche in considerazione delle prescrizioni tipologiche di Piano; le stesse valutazioni vengono svolte nel caso dell'attraversamento degli insediamenti storici e delle zone vincolate come al punto d) in cui deve essere attentamente considerato anche l'impatto ambientale (urbanistico, architettonico e paesaggistico); per le fasce a protezione del nastro stradale, inoltre, vige il divieto di accesso viario, ad esclusione degli accessi indicati graficamente nelle tavole di Piano Regolatore. Costruzioni preesistenti, ricadenti nella fascia di protezione dei nastri stradali e per cui non sia prevista la demolizione, possono essere ampliate solo lungo il fronte opposto a quello prospiciente la strada. Nelle suddette fasce non possono essere eretti recinzioni, muri od altri manufatti, qualora essi provochino alterazioni dell'ambiente preesistente. Accessi a carattere rurale preesistenti non possono essere ampliati o comunque utilizzati quali strade di accesso a zone edificabili. Se un terreno posto in adiacenza ad una strada risulta in parte compreso entro una zona edificabile ed in parte interessato dalla fascia di protezione del nastro stradale, quest'ultima parte può essere conteggiata a favore della fabbricabilità del terreno adiacente solo nel caso in cui le due citate porzioni di terreno appartengano allo stesso proprietario. Agli effetti dell'indice di fabbricabilità la suddetta fascia di protezione può essere conteggiata con un massimo del 30% del lotto edificabile; entro tale misura può anche concorrere alla formazione dell'eventuale lotto minimo. Per le autostrade, strade nazionali ed altre strade di grande comunicazione (come da D.M. 1 aprile 1968 n° 3518 - Art. 3 A) B) C) - la percentuale del comma precedente si riduce al 10%. All'interno di questo vincolo è considerato anche il tracciato di massima della circoscrizione di Falcade che pertanto diviene totalmente ineditabile. c) Vincolo forestale idrogeologico: la fabbricazione nelle zone comprese entro i limiti del vincolo forestale idrogeologico, fissato in base a R.D. 30.12.23 n° 3267, ed indicate da opportuno segno grafico nelle tavole di



azzonamento del P.R.G., è soggetta, oltre che alle norme di Piano Regolatore, al nulla osta della competente autorità ed a quanto previsto dalla L.R. 19.09.94 n° 58. d) Le aree individuate dal Piano Regolatore Generale ai sensi della Legge 01.06.39 n° 1089: "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", ai sensi della Legge 29.06.39 n° 1497: "Tutela delle bellezze naturali" ed ai sensi anche della Legge Regionale 61/85; oltre a quanto precisamente indicato dalle rispettive Leggi, il Piano a tale proposito, indica: - i principali con visuali riferiti in particolare agli ambiti urbanizzati, nei confronti non solo della funzione panoramica, ma anche dei prospetti più significativi degli insediamenti, che dunque per la loro funzione divengono un patrimonio collettivo e qualificante il più generale ambiente; - secondo tale criterio un apposito segno grafico indica nelle tavole di piano le porzioni di territorio di più evidente qualità panoramica e paesistica per cui vanno adottate particolari cautele ai fini della protezione ambientale: vi è fatto divieto di collocare cartelli pubblicitari, insegne e qualsiasi manufatto, anche a carattere provvisorio; è altresì vietata l'installazione di palificazioni o tralicci per linee aeree elettriche o telefoniche. In detti ambiti è vietata l'edificabilità ed ogni intervento di qualsivoglia genere è sottoposto a specifica valutazione preventiva. e) Le aree agricole perimetrate dalla Legge dello Stato 08.08.85 n° 431 e precisa successivamente anche dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; in particolare il Parco delle Valli di Gares e S. Lucano e quanto indicato nella tavola di Piano 13. f) Le aree del territorio Comunale esterne alle zone residenziali e produttive che, con apposita grafia, il Piano definisce "verde agricolo privato"; esse sono destinate al mantenimento delle colture orticole ed agricole in atto. E' inoltre consentita la realizzazione di aree a parcheggio privato, di garages interrati e di volumi accessori al servizio delle abitazioni. Eventuali mutamenti del verde sono da eseguirsi solo in caso di stretto bisogno e devono essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali; previa autorizzazione del Sindaco. g) Le aree del territorio Comunale interne alle zone territoriali omogenee che, con apposita grafia, il Piano definisce "verde privato urbano"; esse, pur partecipando nel computo della densità edilizia relativa alla zona di appartenenza, sono destinate al mantenimento delle colture orticole ed agricole in atto. In dette zone sono ammessi eventuali ampliamenti come previsti all'Art. 33 e le eventuali costruzioni accessorie, anche accorpate (vedi Art. 43). Eventuali mutamenti del verde sono da eseguirsi solo in caso di stretto bisogno e devono essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali, previa autorizzazione del Sindaco. h) Le aree del territorio interessate alla presenza di sorgenti come indicato e prescritto, all'interno della relazione geologica, cap. 6.3.3 "Sorgenti principali". In tutte le zone soggette ai vincoli qui riportati ed a quelli comunque previsti dalla legislazione vigente, in caso di edificabilità adiacente, le parti vincolate vengono calcolate agli effetti del computo della densità edilizia relativa alle zone eventuali finitime, sempre che la zona di rispetto considerata rimanga assolutamente ineditata. E', di conseguenza, ammesso costruire sul limite delle zone vincolate, ferme restando le distanze dai confini stabilite per la zona nella quale si intende costruire.

#### **VELET - ELETTRODOTTI E FASCIA DI RISPETTO**

##### **NORME TECNICHE DEL P.A.T. (PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO) ART. 24 - ELETTRODOTTI**

.....omissis....

#### **PRESCRIZIONI E VINCOLI**

1. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, del D.lgs. n. 152/2006 e della legislazione regionale di attuazione vigente.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.

\*\*\*\*\*

#### **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - ART. 54 NTA**

##### **VINCOLI**

Nelle zone vincolate è vietato procedere a qualsiasi nuova costruzione. Rientrano nelle zone vincolate le seguenti:

.....omissis....

In tutte le zone soggette ai vincoli qui riportati ed a quelli comunque previsti dalla legislazione vigente, in caso di edificabilità adiacente, le parti vincolate vengono calcolate agli effetti del computo della densità edilizia relativa alle zone eventuali finitime, sempre che la zona di rispetto considerata rimanga assolutamente ineditata.

E', di conseguenza, ammesso costruire sul limite delle zone vincolate, ferme restando le distanze dai confini stabilite per la zona nella quale si intende costruire.

In merito alle fasce di rispetto cimiteriali si richiamano le vigenti disposizioni, per cui in mancanza di apposito decreto sindacale di riduzione, valgono le fasce di rispetto cimiteriale definite dalla vigente legislazione anche graficamente non individuate od individuate in modo difforme dal P.R.G.

In merito alla determinazione delle altre fasce di rispetto (stradali, fluviali, elettrodotti, ecc.) si richiamano le disposizioni di legge qualora maggiormente vincolanti delle previsioni contenute nel P.R.G.

#### **VSTR - FASCIA DI RISPETTO STRADALE**

**NORME TECNICHE DEL P.A.T. (PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO) ART. 22 - VIABILITÀ**

...omissis....

**PRESCRIZIONI E VINCOLI**

10. A norma dell'Art. 37 della L.R. n. 11/2004, anche con le procedure di cui all'Art. 6 della stessa L.R., sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della L.R. 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.

11. Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante.

\*\*\*\*\*

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - ART. 54 NTA****VINCOLI**

Nelle zone vincolate è vietato procedere a qualsiasi nuova costruzione. Rientrano nelle zone vincolate le seguenti:

...omissis....

b) Le aree del territorio Comunale non edificabili ai sensi della Legge 06.08.68 n° 765 e D.M. 01.04.68: "distanze minime a protezione del nastro stradale"; fatto salva la non edificabilità, compresa la costruzione di recinzioni fisse, di dette fasce, è facoltà della Pubblica Amministrazione intervenire tramite esproprio lungo tutta la viabilità Comunale all'interno dell'intero territorio per una fascia continua di almeno m. 2 di profondità rispetto all'attuale ciglio stradale: tale norma è prescritta in assoluto per tutti i terreni ineditati, mentre per la cubatura esistente eventualmente ricadente nella fascia sopracitata la soluzione viene risolta volta per volta anche in considerazione delle prescrizioni tipologiche di Piano; le stesse valutazioni vengono svolte nel caso dell'attraversamento degli insediamenti storici e delle zone vincolate come al punto d) in cui deve essere attentamente considerato anche l'impatto ambientale (urbanistico, architettonico e paesaggistico); per le fasce a protezione del nastro stradale, inoltre, vige il divieto di accesso viario, ad esclusione degli accessi indicati graficamente nelle tavole di Piano Regolatore. Costruzioni preesistenti, ricadenti nella fascia di protezione dei nastri stradali e per cui non sia prevista la demolizione, possono essere ampliate solo lungo il fronte opposto a quello prospiciente la strada. Nelle suddette fasce non possono essere eretti recinzioni, muri od altri manufatti, qualora essi provochino alterazioni dell'ambiente preesistente. Accessi a carattere rurale preesistenti non possono essere ampliati o comunque utilizzati quali strade di accesso a zone edificabili. Se un terreno posto in adiacenza ad una strada risulta in parte compreso entro una zona edificabile ed in parte interessato dalla fascia di protezione del nastro stradale, quest'ultima parte può essere conteggiata a favore della fabbricabilità del terreno adiacente solo nel caso in cui le due citate porzioni di terreno appartengano allo stesso proprietario. Agli effetti dell'indice di fabbricabilità la suddetta fascia di protezione può essere conteggiata con un massimo del 30% del lotto edificabile; entro tale misura può anche concorrere alla formazione dell'eventuale lotto minimo. Per le autostrade, strade nazionali ed altre strade di grande comunicazione (come da D.M. 1 aprile 1968 n° 3518 - Art. 3 A) B) C) - la percentuale del comma precedente si riduce al 10%. All'interno di questo vincolo è considerato anche il tracciato di massima della circonvallazione di Falcade che pertanto diviene totalmente ineditabile..

.....omissis....

In tutte le zone soggette ai vincoli qui riportati ed a quelli comunque previsti dalla legislazione vigente, in caso di edificabilità adiacente, le parti vincolate vengono calcolate agli effetti del computo della densità edilizia relativa alle zone eventuali finitime, sempre che la zona di rispetto considerata rimanga assolutamente ineditata.

E', di conseguenza, ammesso costruire sul limite delle zone vincolate, ferme restando le distanze dai confini stabilite per la zona nella quale si intende costruire.

In merito alle fasce di rispetto cimiteriali si richiamano le vigenti disposizioni, per cui in mancanza di apposito decreto sindacale di riduzione, valgono le fasce di rispetto cimiteriale definite dalla vigente legislazione anche graficamente non individuate od individuate in modo difforme dal P.R.G.

In merito alla determinazione delle altre fasce di rispetto (stradali, fluviali, elettrodotti, ecc.) si richiamano le disposizioni di legge qualora maggiormente vincolanti delle previsioni contenute nel P.R.G.

**VIDFOR - VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE****STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- R.D. n. 3267 del 30.12.1923
- R.D. n. 1126 del 16.05.1926
- Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, "Legge forestale regionale".
- Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1348 del 12 febbraio 2008.

**CONTENUTI E FINALITÀ**



Il vincolo idrogeologico riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e delle leggi regionali di settore.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. n. 1126 del 16.05.1926 e della legislazione regionale in materia.

#### **PIANO DEGLI INTERVENTI – VAR. 2 – ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 27/04/2022 - ZTOE21 - ART. 34 - ZTO E2.1 SOTTOZONA FORESTALE** **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. 43, 44 e 45
- Piano di Assetto del Territorio

#### DEFINIZIONE

Comprende formazioni boscate di proprietà del Comune di Falcade, di Canale d'Agordo e di Vallada o privata. Per le proprie caratteristiche selvicolturali i popolamenti forestali di questa zona sono destinati alla produzione legnosa compatibilmente con l'espletamento delle altre funzioni che il bosco soddisfa (estetica, paesaggistica, ecologica, ambientale, ricreativa, protettiva, igienica).

#### MODALITA' DI INTERVENTO

Sulla base di Piano di Sviluppo Aziendale ai sensi dell'art. 44, lr 11/2004, sono permessi solo eventuali manufatti in legno o pietra viva con un'altezza non superiore a ml. 3,50 al colmo del tetto e come limite le due falde di copertura. Può, per una volta e fino ad un volume di mc. 150, essere realizzata una costruzione per la sosta del personale di custodia o la permanenza temporanea di quello impegnato nelle lavorazioni boschive.

Possono inoltre essere poste in opera attrezzature, impianti, depositi per la cura del bosco e per la lavorazione e trasporto del legname.

Per le costruzioni esistenti sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e ristrutturazione, nonché la demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi di stabilità.

#### INTERVENTI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE COMPLEMENTARE

È prevista la possibilità di costruzione di strade e piste di servizio al bosco, nonché di adeguamento dell'esistente rete di penetrazione.

Gli interventi in merito saranno realizzati, previa approvazione da parte degli organi competenti, sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti di inserimento delle opere nell'ambiente oltre che le ragioni tecniche ed economiche che le giustificano.

Le strade forestali devono essere di modeste dimensioni, in lunghezza di percorso come in larghezza di sede stradale.

La rilevanza della visualizzazione è direttamente proporzionale alla ripidità del versante ed inversamente al grado di copertura arborea. Ne consegue l'opportunità di:

- ridurre al minimo i lavori di scavo, riporto e di compensare i volumi;
- seguire per quanto possibile la morfologia dei siti, evitando di tagliare dossi e costoni e di sovrappassare le valli e vallecole, nell'intento di mantenere costante la pendenza della strada e di ottenere lunghi tratti rettilinei;
- i tornanti, da contenere nel minor numero necessario, devono avere il minimo raggio di curvatura possibile;
- utilizzare per opere di controripa o di sottoscarpa pietrame in muratura a secco;
- recuperare e riutilizzare il più presto possibile le zolle erbose, per le opere di rinverdimento delle scarpate;
- sfruttare il mascheramento offerto dalla vegetazione esistente, sia arborea che arbustiva, e quindi in fase di costruzione ridurre al minimo indispensabile il taglio o l'asportazione;
- nelle opere di rinverdimento e sistemazione delle superfici scoperte, evitare l'introduzione di specie non indigene, nonché l'eccessiva uniformità nell'andamento delle superfici sistemate e della copertura vegetale riportata;
- tenere conto, nei lavori di ripristino paesaggistico, della maggiore esposizione visiva dei principali possibili punti di percezione;
- effettuare i lavori di ripristino ambientale nel minor tempo ed ove possibile man mano che procedono i lavori di costruzione della strada. Quest'ultima precauzione vale anche agli effetti di ridurre al minimo i rischi di smottamenti o frane, che le superfici alterate possono innescare.

Le predette indicazioni valgono anche per le strade silvo-pastorali collocate in altre sottozone agricole.

#### INDIRIZZI COMPLEMENTARI DI POLITICHE AGROAMBIENTALI

È promossa la selvicoltura su basi naturalistiche al fine del miglioramento dei parametri di provvigione, struttura, composizione arborea e rinnovazione.



Il bosco comunale è gestito in base a specifico Piano di Sviluppo Aziendale secondo quanto previsto dall'Art. 44 L.R. 11/2004 e secondo le modalità espresse dalle direttive e norme di pianificazione forestale della Regione Veneto. Il bosco di proprietà privata è soggetto alle prescrizioni di massima e polizia forestale.

**PIANO DEGLI INTERVENTI – VAR. 2 – ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 27/04/2022 - VIF - ART. 49 - VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE**

**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- R.D. n. 3267 del 30.12.1923
- R.D. n. 1126 del 16.05.1926
- Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, "Legge forestale regionale"
- Legge Regionale n. 25 del 27.06.1997, "Modifica della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 " Legge forestale regionale" e dell'articolo 20 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 58 in materia di vincolo idrogeologico
- Piano di Assetto del Territorio

**DEFINIZIONE**

Il vincolo idrogeologico-forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del RD 3267/1923 e delle leggi regionali di settore.

Il vincolo idrogeologico-forestale è da intendersi come dinamico ovvero modificabile in relazione alla reale estensione delle zone boscate. Tale vincolo potrà essere ridefinito in relazione allo stato di fatto e mediante sopralluogo da parte dei tecnici del Servizio Forestale. In caso di discordanza tra la rappresentazione riportata nelle Tavv. di progetto del PI e il reale stato dei luoghi, prevalgono le risultanze del verbale di accertamento redatto dai tecnici del Servizio Forestale.

**PRESCRIZIONI E VINCOLI**

La trasformazione delle aree oggetto di vincolo forestale è soggetta ai limiti previsti dall'Art. 4 del D.Lgs 227/2001 e dall'Art. 15 della LR 52/1978, fatte salve disposizioni più restrittive contenute nelle presenti NTO.

Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale dovranno essere corredate da progetto comprendente anche la relazione geologica, in rapporto all'entità degli interventi, e sono subordinati all'autorizzazione preventiva di cui al RD 1126/1926 e della legislazione regionale in materia di cui alla LR 52/1978, e all'art. 20 LR 58/1994 e s.m.i..

Ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro sugli incendi boschivi», le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. A tali aree si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'Art. 10 della L. 353/2000, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

**PIANO DEGLI INTERVENTI – VAR. 2 – ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 27/04/2022 - ELETTR - ART. 57 - FASCIA DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ELETTRODOTTO**

**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge n. 36 del 22.02.2001, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
- D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale"
- DPCM 08.07.2003
- Delibera Comitato Interministeriale del 04.02.1977
- Legge Regionale n. 27 del 30.06.1993, "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
- D.M. Interno 24.11.1984
- Piano Regionale di Tutela delle Acque
- Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000
- Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, "Direttiva nitrati"
- Decreto Comitato Interministeriale del 04.02.1977
- Piano di Assetto del Territorio

**CONTENUTI E FINALITÀ**

Il PI individua il tracciato e le fasce di rispetto così come riportati in cartografia:

- degli elettrodotti ad alta tensione (3 linee);
- degli impianti di depurazione (4 impianti);
- del pozzo idropotabile ad uso pubblico (4 impianti)

**PRESCRIZIONI E VINCOLI**

Elettrodotti



La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti, ed in particolare della L. 36/2001 e del DPCM 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.

All'interno delle fasce di rispetto dei metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero degli Interni del 24.11.1984 e s.m.i. tutti gli interventi edilizi sono comunque soggetti al preventivo nulla-osta del gestore.

L'individuazione effettiva delle fasce di rispetto degli elettrodotti nelle tavole dei vincoli del PI è convenzionale. L'esatta determinazione è indicata direttamente dal gestore con le modalità previste dal DM 29.05.2008 che cautelativamente garantiscono, all'esterno della fascia individuata, il non superamento dei valori di qualità di 3micro tesla previsti dal DPCM 8.07.2003.

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, asili nido, scuole per l'infanzia, ospedali e luoghi adibiti a permanenza di persone oltre le quattro ore giornaliere.

Per le cabine elettriche, sia primarie che secondarie, i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono attestare il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 3micro tesla valutato ai ricettori, secondo le indicazioni del DPCM 08.07.2003.

Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di tali fasce di rispetto sono ammessi, se conformi alle altre norme di piano:

- gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché la dotazione di servizi igienici, la copertura di scale esterne e le costruzioni pertinenziali prive di autonoma funzionalità, purché non comportino aumento delle unità immobiliari e/o l'avanzamento verso l'elettrodotto o il metanodotto da cui ha origine il rispetto;
- i cambi di destinazione d'uso in garage, magazzini o depositi non presidiati;
- la demolizione con ricostruzione in area agricola adiacente, con il mantenimento delle volumetrie e delle destinazioni d'uso e nel rispetto dei seguenti principi:
- favorire l'accorpamento e la ricomposizione di tutti i fabbricati ricadenti nel vincolo;
- collocare il nuovo fabbricato immediatamente all'esterno della fascia di rispetto;
- evitare il frazionamento degli aggregati e/o dei fabbricati.

La demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto degli elettrodotti, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.

#### **PIANO DEGLI INTERVENTI – VAR. 2 – ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 27/04/2022 - VFRS - ART. 56 - FASCIA DI RISPETTO STRADALE STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Decreto Interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati"
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.
- DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
- Legge regionale n. 23 del 23.10.2003 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"
- DGRV 497 del 18.02.2005 "Criteri per l'individuazione da parte dei comuni dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti nonché norme tecniche per i PRC per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti"
- Piano di Assetto del Territorio

#### **DEFINIZIONE**

Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale e ferroviaria non sono edificabili, ma sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime secondo gli indici di edificabilità delle stesse.

Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate a:

- realizzazione di parcheggi;
- realizzazione di nuove strade;
- ampliamento di strade esistenti;
- creazione di percorsi pedonali e ciclabili;
- realizzazione di barriere antirumore;
- realizzazione di impianti di distribuzione carburante;
- fermate mezzi pubblici
- fasce vegetali
- cartelli pubblicitari se compatibili con il contesto paesaggistico nel rispetto della normativa vigente e delle presenti NTO.



**PRESCRIZIONI E VINCOLI**

Per gli edifici esistenti, nelle fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001.

La demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.

**MODALITÀ DI INTERVENTO**

Con riferimento alla classificazione delle strade definita dall'Art. 2 del NCdS vengono definite le seguenti Distanze dalle Strade (Ds) al di fuori dei centri abitati:

|   |   | <b>tipo A</b><br><b>Autostrade</b> | <b>tipo C</b><br><b>Extraurbane</b><br><b>secondarie</b> | <b>tipo E</b><br><b>Urbane di</b><br><b>quartiere</b> | <b>tipo F</b><br><b>locali escluse</b><br><b>vicinali</b> | <b>Tipo F</b><br><b>strade</b><br><b>vicinali</b> |
|---|---|------------------------------------|--|---|---|---|
| <b>Fuori dai centri abitati</b>   | Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, Ampliamenti fronteggianti le strade | m. 60                              | m. 30  | m. 20   | m. 20   | m. 10   |
|   | Canali fossi escavazioni lateralmente alle strade   | m. 3                               | m. 3   | m. 3  | m. 3  | m. 3  |
|   | Costruzione e ricostruzione dei muri di cinta lateralmente alle strade                                    | m. 5                               | m. 5   | m. 3  |   |   |
| <b>Fuori dai centri abitati ma in ZTO A, B, C, D, F, E esistenti e previste</b> | Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, Ampliamenti fronteggianti le strade | m. 30                              | m. 10  | (*)<br>per zone E<br>10 m.                            | (*)<br>per zone E 10<br>m.                                | (*)<br>per zone E 10<br>m.                        |
|   | Canali fossi escavazioni  | m. 3                               | m. 3   | m. 3  | m. 3  | m. 3  |
|   | Costruzione e ricostruzione dei muri di cinta lateralmente alle strade                                    | m. 5                               | m. 5   | m. 3  |   |   |

e dentro i centri abitati:

|                                |   |       |                           |                           |                           |                           |
|--------------------------------|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Dentro i centri abitati</b> | Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, Ampliamenti fronteggianti le strade | m. 30 | (*)<br>per zone E 5<br>m. | (*)<br>per zone E<br>5 m. | (*)<br>per zone E 5<br>m. | (*)<br>per zone E 5<br>m. |
|                                | Canali fossi escavazioni  | m. 3  | m. 3                      | m. 3                      | m. 3                      | m. 3                      |
|                                | Costruzione e ricostruzione dei muri di cinta lateralmente alle strade                                    | m. 3  | m. 3                      | m. 2                      |                           |                           |

(\*) Distanza regolamentata dalle disposizioni delle presenti NTO per le singole ZTO.

Oltre a quanto previsto dal comma precedente, per i percorsi naturalistici e le piste ciclabili, valgono le distanze e disposizioni di cui all'art. 47 "Classificazione aree per la mobilità".

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI STRUTTURE AL SERVIZIO DELLA MOBILITÀ**

La realizzazione di strutture di servizio è ammessa lungo la viabilità extraurbana, all'interno delle fasce di rispetto stradali previste nelle zone territoriali omogenee diverse dalla A,B,C,F,E4.

Tali strutture possono comprendere attrezzature di servizio agli autoveicoli e alle persone, quali:

- impianti per la distribuzione del carburante, impianti di lavaggio e per la cura e l'assistenza meccanica ai veicoli;
- vendita di accessori per auto;
- punto di ristoro;



- servizi igienici;

Nella realizzazione delle strutture di servizio dovrà essere posta particolare attenzione alla sistemazione degli spazi scoperti prevedendo altresì, la piantumazione perimetrale di essenze arboree ad alto fusto.

**PIANO DEGLI INTERVENTI – VAR. 2 – ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 27/04/2022 - ZTOE32 - ART. 38 - ZTO E3.2 SOTTOZONA AGRICOLA URBANA**  
**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano di Assetto del Territorio

**DEFINIZIONE**

Appartengono a questa sottozona tutte le superfici agricole presenti all'interno dell'urbanizzato.

**DESTINAZIONI D'USO**

In questa zona è preminente l'utilizzo agricolo.

Essendo queste zone caratterizzate dalla presenza di seminativi, piccoli orti, prati e pascolo intramezzati da spazi in abbandono, boschetti o aree a ricolonizzazione naturale, sottoposte a processi di progressivo inselvatichimento, è obbligo dei proprietari il loro mantenimento secondo le normali pratiche e cure colturali. In caso di inerzia l'Amministrazione comunale, previo avviso e/o diffida, può subentrare e provvedere al loro ripristino a spese dell'interessato.

**MODALITÀ DI INTERVENTO**

È ammessa la costruzione di annessi rustici e residenza secondo quanto previsto all'Art. 44 della LR 11/2004, per tramite di Piano di Sviluppo Aziendale.

Per le costruzioni esistenti sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e ristrutturazione, nonché la demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi di stabilità, e l'ampliamento fino ad un volume massimo di 800 mc.

**PIANO DEGLI INTERVENTI – VAR. 2 – ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 27/04/2022 - ZTOE23 - ART. 36 - ZTO E2.3 SOTTOZONA PASTORALE E SILVO-PASTORALE**  
**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano di Assetto del Territorio

**DEFINIZIONE**

All'interno di questa sottozona sono comprese le superfici a pascolo utilizzate e anche quelle non più sfalciate o pascolate che progressivamente stanno evolvendo verso praterie para-naturali o formazioni arboreo-arbustive.

È predominante l'esercizio del pascolo e compatibilmente a questo le attività agrituristiche, ricreative e legate alla valorizzazione dell'ambiente naturale.

Nelle caratteristiche della Zona rientra anche la presenza di strutture malghive con relative aree di pertinenza.

**DESTINAZIONI D'USO**

La zona, per le varie caratteristiche clivometriche, produttive ed anche di accessibilità, si presta ad utilizzazioni diverse:

- forestale nei tratti più pendenti, di modesta produttività, raggiungibili con difficoltà e potenzialmente soggetti, per l'acclività o la natura del substrato geologico, a fenomeni erosivi;
  - agronomica (foraggicola) nelle parti pianeggianti, facilmente accessibili e più fertili.
- essendo le superfici destinate all'uno od all'altro uso del suolo spesso interconnesse.

**MODALITÀ DI INTERVENTO**

È ammessa l'edificazione di centri malghivi in sostituzione degli esistenti non più funzionali alla gestione del pascolo.

Per la costruzione di nuove malghe, per la lavorazione dei prodotti e la loro vendita, per l'abitazione del personale di custodia e per la gestione della malga è ammessa una cubatura massima di 800 mc complessivi su due piani. Per il ricovero e la gestione del bestiame non sono prioritariamente stabiliti indici stereometrici. La consistenza dell'edificio sarà determinata in funzione del tipo di allevamento proposto (bovini, ovini, caprini). Il progetto dovrà essere accompagnato da un'accurata relazione agronomico-economica a firma di un tecnico specializzato.

Per le malghe comunali individuate in cartografia quali:

- Malga ai Lach
- Malga Bosco Brusà
- Malga Valles Basso
- Malga Le Buse

oltre alle disposizioni di cui alla legislazione regionale vigente in materia, è consentito un ampliamento volumetrico una tantum pari a 250 mc per lavorazione, consumo e vendita dei prodotti locali.

Per le costruzioni esistenti sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e ristrutturazione, nonché la demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi di stabilità.

**INTERVENTI DI SVILUPPO COMPLEMENTARE**

È promossa la selvicoltura con finalità economico-colturali.



È ammesso il rimboschimento artificiale di superfici prative abbandonate.

È consentito il recupero agricolo di aree marginali, quando in queste non siano già insediate, naturalmente od artificialmente fasi arbustive od arboree.

Per l'esbosco del legname o l'avvallamento del fieno è consentita la posa in opera di teleferiche fisse.

Il pascolo dovrà essere eseguito razionalmente ed in conformità di un disciplinare tecnico-economico redatto sulla base di quanto indicato dalle prescrizioni di massima e polizia forestale.

In particolare per il miglioramento della produzione foraggera e tutela del cotico, nell'ambito del piano economico dei beni silvo-pastorali si dovranno specificare gli interventi da adottare (concimazione, drenaggi, ecc.).

Su tutte le superfici in cui si è resa necessaria l'asportazione degli orizzonti superficiali del terreno dove sono stati effettuati riporti di materiale arido, non direttamente interessate dalle opere d'arte stradali e che quindi rimangono scoperte, dovrà essere riportata un'equa quantità di terreno organico e si dovrà procedere al ripristino ambientale non oltre il periodo vegetativo successivo a quello in cui sono state terminate le opere stradali; siano inoltre realizzati raccordi dolci tra sterri, riporti ed il terreno naturale, assimilabili agli andamenti del terreno circostante.

**PIANO DEGLI INTERVENTI – VAR. 2 – ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 27/04/2022 - PAIVP2 - ART. 62 - PAI (PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO) AREE A RISCHIO VALANGA - P2 PERICOLOSITÀ MEDIA**

**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.

**DEFINIZIONE**

Trattasi di aree individuate, classificate e regolamentate come

- Aree a Pericolosità Idraulica
- Alveo Fluviale
- Aree di attenzione

dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali (Conferenza Istituzionale Permanente del 21 dicembre 2021)

Trattasi di aree individuate, classificate e regolamentate come

- Aree a Pericolosità Geologica
- Aree a Pericolosità Valanghiva
- Aree di attenzione

dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012).

**PRESCRIZIONI E VINCOLI**

I casi previsti dalla norma di settore per le aree classificate a pericolosità sono assoggettati a verifica di compatibilità idraulica, idrogeologica, geologica e di conformità attraverso perizia redatta da tecnico abilitato.

Nelle aree a:

- Pericolosità Idraulica P3b individuate dal PGRA
- Pericolosità Idraulica P3a individuate dal PGRA
- Pericolosità Geologica P4 individuate dal PAI
- Pericolosità Geologica P3 individuate dal PAI

non è consentita la nuova edificazione.

Si rilascia la presente in carta semplice, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge, in esenzione da bollo ai sensi Tab. All. B, art. 16 del DPR 642/72.

Falcade, 21/08/2023

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**  
(Arch. Roberta Pelizza)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n° 82 e ss.mm.

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.39/1993, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 bis, comma 4 bis del D.Lgs. n.82/2005.